



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE DOGANE**

**Ufficio Tariffa e Classificazione**

Prot.: 260274 /RU

**TAR N. 2023 – 033**

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE  
IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI LAMIERA PESANTE DI ACCIAI NON LEGATI  
O DI ALTRI ACCIAI LEGATI ORIGINARI  
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

*Roma, 17 maggio 2023* - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n.133 del 17 maggio 2023, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/968 della Commissione del 16 maggio 2023 che, in seguito a un riesame a norma dell'articolo 11 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, e 7225 99 00 45) e originari della Repubblica Popolare Cinese.

Al riguardo, si fa presente che, fatta salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici indicate al paragrafo 2 dell'art. 1 del regolamento 2023/968, sulle importazioni dei suddetti prodotti si applica un dazio antidumping definitivo pari al 73,7 % (codice addizionale Taric C999).

Si fa presente che l'applicazione delle aliquote ridotte, previste per le società di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento 2023/968, è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società che rilascia tale fattura.

Il suddetto Regolamento ha validità con decorrenza 18 maggio p.v.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2023/968 che, per ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione (DG Taxud).